

2021

SCHEDA NR. 28/2021

# I PERMESSI ELETTORALI



**CISL**  
**SCUOLA**

## **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

1

Il personale a tempo indeterminato e determinato per raggiungere il proprio Comune di residenza ed esercitare il diritto di voto può utilizzare gli istituti giuridici previsti dal CCNL: permessi retribuiti – art.15 CCNL 2006/09 - e permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari – art.31 CCNL 2016/18 – ovvero le ferie.

Un caso particolare riguarda il personale che **ha richiesto il trasferimento di residenza entro i 20 giorni** previsti dall'art. 13 del DPR 30/05/1989 e dalla nota 6719 del 01/12/1992 del Dipartimento della Funzione Pubblica, **ma non ha ancora ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui è sita la nuova sede di servizio.**

Il riferimento normativo è l'art. 118 del DPR 30/03/1957 n. 361 e l'art. 1 del Decreto MEF del 5 marzo 1992.

Il permesso retribuito per l'esercizio del diritto di voto e il rimborso delle spese sostenute, spettano soltanto al personale civile e militare dello Stato che debba recarsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede dell'ufficio.

In tal caso, il personale deve dimostrare di aver provveduto a richiedere il trasferimento di residenza entro i 20 giorni previsti dall'art. 13 del DPR 30/05/1989 e dalla circolare n. 6719 del 01/12/1992 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma non ha ancora ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui è sita la nuova sede di servizio.

Nel caso in cui ricorra la circostanza di cui sopra, al dipendente va riconosciuto il permesso per l'esercizio di voto entro i seguenti limiti temporali che sono comprensivi anche del tempo di viaggio di andata e ritorno:

- n. 1 giorno per località distanti da 350 a 700 chilometri
- n. 2 giorni per distanze superiori a Km 700 o per spostamenti da isole (esclusa la Sicilia) verso altre località del territorio nazionale (compresa la Sicilia).

**PERSONALE IMPEGNATO NEI SEGGI ELETTORALI**

2

La normativa vigente riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali e prevede che i giorni di assenza dal lavoro corrispondenti alle operazioni stesse sono da considerare a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

**Beneficiari**

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche supplenti temporanei) nominati **componenti del seggio elettorale** (Presidente, scrutatore, segretario), ai **rappresentanti di lista** presso i seggi elettorali nonché ai **rappresentanti dei promotori del referendum** in occasione delle consultazioni referendarie.

**Assenza dal lavoro**

L'assenza dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti, pertanto non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali anche se gli obblighi di servizio del dipendente sono collocati in orario diverso da quello di impiego ai seggi. *(Es. se il lavoratore il sabato ha un orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 14 ma è impegnato al seggio nella medesima giornata dalle ore 15 alle 17, il datore di lavoro non può richiedere al dipendente la prestazione lavorativa dalle ore 8 alle ore 14).*

Inoltre, i giorni di assenza dal servizio saranno retribuiti come se il personale avesse lavorato normalmente.

**Giustificazione dell'assenza**

Il lavoratore impegnato nelle operazioni elettorali produrrà al Dirigente Scolastico la seguente documentazione a giustificazione dell'assenza:

- **Presidente di seggio:** decreto di nomina della Corte d'Appello o del Comune e attestazione di partecipazione al seggio nei giorni delle operazioni con indicazione degli orari di inizio e fine delle operazioni, vistata dallo scrutatore con funzione di Vicepresidente
- **Scrutatore e segretari:** decreto di nomina del Comune e attestazione del presidente di seggio di presenza al seggio con orari di inizio e fine delle operazioni

- **Rappresentanti di lista:** attestazione del presidente di seggio per l'incarico ricevuto dalla lista con indicazione del giorno ed orario di inizio di presenza al seggio e quello di fine delle operazioni di spoglio.

### **Riposi compensativi dei giorni festivi e non lavorativi**

L'art. 35 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 che disciplina il riposo settimanale dell'impiegato civile dello Stato, stabilisce che *“Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione”*.

3

Pertanto tutti coloro i quali partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto a recuperare

- ❖ **le giornate di sabato e domenica**, se l'orario di servizio settimanale è distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì)
- ❖ **la giornata della domenica**, in caso di articolazione dell'orario di servizio settimanale su 6 giorni (dal lunedì al sabato)

La fruizione delle giornate di riposo avviene, **di norma**, nel “periodo immediatamente successivo” alle operazioni elettorali, ma per esigenze di servizio è possibile concordare con il Dirigente Scolastico riposi compensativi in giornate diverse da quelle “immediatamente successive”.

Il personale in servizio su più scuole usufruirà dei riposi compensativi previo accordo tra le scuole interessate.

Alcuni esempi di recupero

#### *A. settimana su 5 giorni*

- ✓ se le operazioni di scrutinio terminano entro la mezzanotte della giornata di lunedì, i riposi compensativi spettano martedì e mercoledì (salvo accordi con DS)
- ✓ se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte della giornata di lunedì (quindi nelle prime ore di martedì), i riposi compensativi spettano mercoledì e giovedì (salvo accordi con DS)

*B. settimana su 6 giorni*

- ✓ se le operazioni di scrutinio terminano entro la mezzanotte della giornata di lunedì, il riposo compensativo spetta martedì (salvo accordi con DS)
- ✓ se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte della giornata di lunedì (quindi nelle prime ore di martedì), il riposo compensativo spetta mercoledì (salvo accordi con DS).

4

**Riposi compensativi del personale assunto con contratto part time**

Il contratto part time verticale, con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell'anno (ciclico), determina in capo al dipendente il diritto ad usufruire di **tanti giorni** di riposo compensativo **quanti sono** i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali.

I giorni di riposo compensativo verranno fruiti nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione.

**Esempi:**

- ✓ se le operazioni elettorali iniziano il sabato e terminano lunedì, ed il contratto di lavoro prevede 3 giorni di servizio alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), egli ha diritto al recupero del sabato e della domenica.
- ✓ se le operazioni elettorali iniziano il sabato e terminano lunedì, ed il contratto di lavoro prevede 3 giorni di servizio alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì), egli ha diritto al recupero del sabato, della domenica e del lunedì perché per il dipendente sono tutti "giorni festivi o non lavorativi"

**SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE**

**Personale con contratto a tempo indeterminato**

• **Docenti**

Possono eventualmente fruire ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 2006/2009 dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

- **ATA**

Possono fruire delle 18 ore di permesso retribuito per motivi personali e familiari di cui all'art. 31 del CCNL 2016-2018 terminati i quali possono utilizzare giorni di ferie o riposo compensativi.

### Personale con contratto a tempo determinato

5

- **Docenti**

Possono inoltre ricorrere all'istituto delle ferie (**massimo 6 giorni**)

- **ATA**

Possono inoltre ricorrere all'istituto delle ferie e dei riposi compensativi.

Sia i docenti che il personale ATA possono, inoltre, usufruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali e familiari di cui all'art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

Docenti e ATA sia a tempo indeterminato che determinato con contratto fino al 31/8 o fino al 30/06: possono usufruire di un **ulteriore periodo aspettativa per motivi personali e familiari** previsti dall'art. 18, comma 1, CCNL 2006/2009, con perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.